

Civile Sent. Sez. 1 Num. 3260 Anno 2022

Presidente: CAMPANILE PIETRO

civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte con d.lgs. 2 febbraio

Relatore: PARISE CLOTILDE
*2006, n. 40) [articolo 360, primo comma, n. 3) cod. proc.]; **XI.***

Data pubblicazione: 02/02/2022

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto

*di discussione tra le parti [articolo 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ.]; **XII.** Violazione degli artt. 2697 cod. civ., e 115 cod. proc. civ., e dei principi generali in materia di prova; dell'art. 1218 cod. civ. e dei principi generali sulla responsabilità contrattuale [articolo 360, primo comma, n. 3) cod. proc.]; **XIII.** Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti [articolo 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ.]; **XIV.** Violazione dell'art. 1218 cod. civ. e dei principi generali sulla responsabilità contrattuale [articolo 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.]; **XV.** Violazione e falsa applicazione dell'art. 26, 2° comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [articolo 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.]; **XVI.** Violazione e falsa applicazione dell'art.830 cod. proc. civ. [articolo 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.].*

Profili processuali: inammissibilità del quinto motivo di impugnazione del lodo, vizio di ultrapetizione, limiti di sindacabilità del lodo

2. Con le doglianze espresse nei primi quattro motivi, di carattere processuale, dirette a censurare la statuizione di accoglimento del quinto motivo dell'impugnazione di RFI, Fiat denuncia: A) l'inammissibilità di detto motivo di impugnazione, riprodotto in ricorso, ex art. 829 c.p.c., perché volto al riesame del fatto ricostruito dagli arbitri in punto interpretazione del contratto, atteso che, ad avviso di Fiat, la violazione dell'art.1362, comma 2, c.c. era stata denunciata da RFI in tono perentorio e apodittico; B) l'inammissibilità di detto motivo di impugnazione sotto l'ulteriore profilo della mancata specifica allegazione, da parte di RFI, dei canoni ermeneutici violati in concreto dal Collegio



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

arbitrale e dei modi e luoghi in cui il lodo se ne sarebbe discostato; C) la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112 cod. proc. civ., perché la censura di RFI riguardava, per effetto del richiamo al comma 2 dell'art.1362 c.c., l'erronea applicazione del criterio sussidiario di interpretazione fondato sul comportamento complessivo delle parti, e non l'applicazione del canone interpretativo della comune intenzione delle parti, ritenuto violato dalla Corte territoriale, che ha così statuito oltre i limiti della domanda; D) la violazione dei principi generali sull'interpretazione del contratto e sull'impugnazione di lodo arbitrale ex art.829 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs.n.40/2006, per avere la Corte di merito censurato il risultato interpretativo, sindacando la valutazione degli elementi probatori effettuata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti, mentre avrebbe potuto sottoporre a nuovo esame solo la qualifica giuridica del fatto concreto, come da giurisprudenza di questa Corte (Cass.n.2717/2007), all'uopo richiamata.

2.1. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione involgendo, tutti, profili processuali, sono infondati.

2.2. Secondo l'orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, l'interpretazione, operata dagli arbitri, del contenuto di una clausola contrattuale, può essere contestata con l'impugnazione per nullità del lodo in relazione alla violazione di regole di diritto, mediante la specifica indicazione dei criteri ermeneutici non osservati, in tesi, dagli arbitri. La decisione della Corte d'appello sulla impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge in tema d'interpretazione dei contratti può essere censurata con ricorso per cassazione per vizi propri della sentenza medesima e non per vizi del lodo, spettando al giudice di legittimità verificare soltanto che la Corte d'appello abbia



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

esaminato la questione interpretativa e abbia dato motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata (Cass. 15086/2012). Questa Corte ha, inoltre, ripetutamente affermato il principio, qui condiviso, secondo cui, nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione *errores in procedendo*, la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (da ultimo Cass., n. 24258/2020).

2.3. Ciò posto, la Corte di merito ha rimarcato che, in base al tenore letterale del quinto motivo dell'impugnazione di impugnazione del lodo proposto da RFI, come riprodotto nel ricorso principale (pag.33), risulta chiaramente espresso il riferimento (paragrafo 69.2 di pag.42 dell'atto di impugnazione, richiamato anche nella sentenza impugnata - pag.43) ai criteri ermeneutici violati (comune intenzione delle parti e tenore letterale delle pattuizioni in tema di premio di accelerazione, che RFI assumeva come riferite al solo termine di ultimazione sostanziale – di seguito per brevità TUS- originariamente pattuito).

Inoltre l'impugnazione del lodo era esplicitamente diretta a denunciare la violazione di regole di diritto, come, peraltro, è dato anche desumere dall'illustrazione complessiva delle relative doglianze riportate nel ricorso di Fiat.

Di conseguenza non ricorre affatto il vizio di ultrapetizione sotto il profilo denunciato, né può ritenersi che sia stata inammissibilmente sindacata la valutazione delle risultanze probatorie, atteso che la Corte di merito, a cui l'impugnante RFI aveva chiesto, come si è detto, di controllare se il Collegio arbitrale avesse fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt.1361 e ss. c.c., ha ravvisato, in fase rescindente, la denunciata violazione del canone della comune intenzione delle parti di cui all'art.1362 c.c. e ha proceduto a qualificare



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

giuridicamente la questione controversa (rilevanza, o meno, del solo TUS originario dell'11 aprile 2009 ai fini del riconoscimento del premio di accelerazione) in base all'interpretazione delle pattuizioni contrattuali, anche in ragione della natura e funzione del premio nel rapporto sinallagmatico *de quo*.

Violazione di canoni interpretativi, natura del termine di rilevanza ai fini del riconoscimento del premio di accelerazione e qualificazione di detto compenso

3. Con i motivi quinto, sesto e settimo, svolti subordinatamente al mancato accoglimento dei precedenti mezzi, ugualmente diretti a censurare la statuizione di accoglimento del quinto motivo dell'impugnazione di RFI, Fiat denuncia la violazione degli artt.1362, 1363 e 1371 (quinto motivo), dell'art.1218 c.c.(sesto motivo) e degli artt.1359 e 1362 c.c., per avere la Corte di merito collegato il premio di accelerazione ad un termine fisso e immutabile, che prescindeva da ogni tipo di evento impeditivo, e ciò in base all'interpretazione dell'art.23.1 del contratto, avendo affermato la Corte d'appello che la considerazione di un termine indeterminato si porrebbe in contrasto con la natura stessa della pattuizione di cui trattasi, senza tuttavia valutare, in combinato disposto, l'art.6.2., che fissava il termine di ultimazione della tratta Novara-Milano in 57 mesi consecutivi dalla data di efficacia per Fiat dell'atto integrativo e così all'11-4-2009, e l'art.7.1.bis, comma 2, dell'atto integrativo, in base al quale "*all'ultimazione entro l'11-4-2009 concorre la tempestiva rimozione delle interferenze e degli impedimenti indicati come critici nel Programma lavori allegato 3*". Ad avviso della ricorrente, il termine di ultimazione lavori non era fisso, ma mobile, ossia suscettibile di differimento, mentre fissa era solo la durata complessiva di 57 mesi, avendo le parti espressamente dato rilievo ad eventi impeditivi. Assume, inoltre, Fiat (sesto motivo) che l'interpretazione della



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

Corte d'appello non solo contrasti con il tenore delle clausole complessivamente considerato, ma, collegando il premio di accelerazione soltanto al termine originario, conduca anche a corollari illogici e contrari ai principi generali sulla responsabilità contrattuale, in quanto consentirebbe al committente di impedire, con la propria condotta, all'appaltatore di conseguire il premio di accelerazione. Infatti, ad avviso di Fiat, poiché il premio ha natura di corrispettivo e si pone in rapporto di scambio con una prestazione dell'appaltatore, nell'equo contemperamento dell'interesse delle parti, la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare se fosse venuto meno l'interesse del committente alla sollecita esecuzione dell'opera e quello dell'appaltatore a percepire il premio e se fosse stata eseguita la prestazione "accelerata", mentre, diversamente opinando, ossia come erroneamente ritenuto dai giudici di merito, il "destino del premio" era lasciato al volere di una parte. Sotto ulteriore profilo (settimo motivo), deduce Fiat che la Corte d'appello ha qualificato il premio di accelerazione come compenso aggiuntivo di tipo premiale concepibile soltanto con riferimento ad un termine fisso, ossia ha affermato la natura condizionale del premio, la cui debenza è condizionata sempre e solo alla consegna anticipata rispetto al termine finale. Così opinando, ad avviso di Fiat, la Corte d'appello ha violato gli art.1359 e 1362 c.c., perché la condizione si ha per avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento della stessa e nella specie RFI aveva detto interesse contrario e gli eventi generatori dei ritardi erano alla medesima imputabili.

3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, involgendo tutti, sotto distinti ma collegati profili, le questioni interpretative controverse e la configurazione giuridica della fattispecie inerente al premio di accelerazione, sono infondati.



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

3.2. Va ribadito il principio già richiamato (Cass. 15086/2012) secondo cui il sindacato di questa Corte, in tema di impugnazione di lodo arbitrale, è limitato alla verifica di vizi propri della sentenza impugnata e non di vizi del lodo, ossia può solo essere diretto a controllare se la questione interpretativa sia stata esaminata dai giudici di merito e se sia stata data motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata. Inoltre, nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (cfr. da ultimo Cass. 24699/2021; Cass. 34795/2021). Infatti, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve, invero, essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi della relativa "causa concreta".



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

3.3. Nella specie, la questione interpretativa controversa (rilevanza, o meno, del solo TUS originario dell'11 aprile 2009 ai fini del riconoscimento del premio di accelerazione) è stata approfonditamente esaminata dalla Corte d'appello e risolta con motivazione adeguata, facendo corretta applicazione dei principi suesposti.

La Corte di merito ha ritenuto che l'atto integrativo, richiamato dalla clausola sul premio di accelerazione in favore dell'appaltatore - art.14.2 della convenzione del 1991-, agli artt.6.2 e 21.3 avesse fissato il termine di ultimazione della tratta Novara-Milano in 57 mesi consecutivi dalla data di efficacia per Fiat dell'atto integrativo e così all'11 aprile 2009, a prescindere da ogni tipo di evento impeditivo.

La Corte d'appello è giunta a detta conclusione, affermando, dunque, che fosse quest'ultimo il termine di riferimento, espressamente indicato dall'art.6.2. dell'atto integrativo, per il riconoscimento del premio di accelerazione, sulla base delle seguenti argomentazioni: a) il termine dell'11 aprile 2009 risultava dal tenore testuale ed inequivocabile delle clausole (artt. 21.3 e 6.2) e quindi rispecchiava la comune intenzione delle parti; b) detto termine era funzionale rispetto alla natura del corrispettivo cui si riferiva, ossia premiale e condizionale, nell'interesse non solo della committente, perché volto ad ottenere l'anticipato sfruttamento economico dell'opera, ma anche dell'appaltatore, che avrebbe potuto solo così valutare con quali mezzi e risorse concretamente imprimere accelerazione all'esecuzione dei lavori in modo da ultimarli entro una data certa e predeterminata; c) il termine era fisso, non mobile, proprio perché funzionale alla natura premiale e condizionale di cui si è detto, nel senso che la certezza e predeterminazione della data finale permetteva di realizzare gli interessi delle parti *infra* precisati; d) il termine stabilito per il conseguimento del premio era, di conseguenza, immutabile, ossia prescindeva da ogni tipo di evento



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

impeditivo, e presentava carattere incontestabilmente aleatorio, in quanto, per l'appunto, compenso aggiuntivo di natura premiale, distinto nettamente dall'ordinario corrispettivo contrattuale.

Inoltre, la Corte di merito ha preso in considerazione anche il disposto dell'art. 7.1. bis, comma 2, dell'atto integrativo, in base al quale *"all'ultimazione entro l'11-4-2009 concorre la tempestiva rimozione delle interferenze e degli impedimenti indicati come critici nel Programma lavori allegato 3"* e ha ben chiarito la differenza tra il TUS originario (11 aprile 2009) e il termine suppletivo ex art.7.1 bis (cfr. pag.45 e 46 sentenza). In particolare la Corte d'appello ha precisato che l'art. 7.1. bis disciplina il diritto dell'appaltatore, in caso di mancata proroga del committente, ad ottenere un termine suppletivo per ultimare i lavori nel caso in cui il ritardo fosse imputabile al committente, ma ciò a fini economici estranei ed autonomi rispetto al premio di accelerazione, che la Corte di merito ha individuato ed illustrato con motivazione adeguata (pag. 46 e 47 sentenza: esonerare l'appaltatore dalle sanzioni contrattuali -penali- per il caso di superamento incolpevole del termine originario di ultimazione, trattare condizioni ed effetti sul prezzo -come testualmente prevede l'art.7.1 bis-, eventuale diritto al risarcimento del danno connesso agli oneri inutilmente sostenuti per la protrazione dei lavori oltre il termine finale e fino al termine suppletivo). Inoltre il citato art. 7.1 bis non richiama le clausole che disciplinano il premio, né è dato rinvenire nel testo di queste ultime riferimenti a termini finali "mobili" o differiti, si da poter supportare la tesi ermeneutica di Fiat, mentre per le penali (art.21.1) si rinviene anche il riferimento al termine differito, sicché la Corte d'appello ha motivatamente affermato che, nel caso di specie, in base alle pattuizioni e dunque per volontà delle parti, è distinto il perimetro convenzionale di operatività del premio rispetto a quello della clausola penale, sicché, in buona sostanza, non risulta



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

pattizamente attribuita al premio una funzione inversa a quella cui adempie la penale.

3.4. Così sinteticamente riassunti i principali passaggi argomentativi della sentenza impugnata, rileva il Collegio che la Corte d'appello si è attenuta ai principi affermati da questa Corte sia in ordine ai canoni ermeneutici applicati, come da pronunce di questa Corte *infra* citate, ricostruendo la comune intenzione delle parti in base al tenore letterale delle pattuizioni e alla "causa concreta", sia in ordine all'individuazione, nel caso specifico, del termine di rilevanza ai fini dell'ottenimento del premio di accelerazione, correlata al tema della sua natura giuridica.

3.5. Secondo l'orientamento che il Collegio condivide e intende qui ribadire, propugnato anche da autorevole dottrina, il premio di accelerazione non si configura propriamente come corrispettivo di lavori, ma attiene a compensi che stanno a sè ed hanno una propria autonoma causa, come si evince, in particolare, dalla circostanza che non sono sottoposti alla disciplina dei prezzi contrattuali, non sono soggetti a ribasso d'asta, non sono suscettibili di revisione per variazioni del mercato e non entrano nel computo dei lavori.

Tali compensi costituiscono oggetto di un'obbligazione contrattuale della committente del tutto eventuale e meramente accessoria rispetto all'obbligazione principale avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dell'opera, essendo previsti non già come una particolare modalità di determinazione di un corrispettivo variabile in funzione del tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori, bensì come un compenso ulteriore che si aggiunge a quello pattuito, e che viene corrisposto solo se ed in quanto l'opera risulti ultimata in un momento anteriore rispetto alla data fissata nel contratto. Dunque, il premio, in quanto collegato ad una ultimazione anticipata rispetto al termine fissato dal contratto, non è dovuto in tutti i casi in cui il termine finale sia posticipato, e tanto



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

sia se ciò avvenga a seguito di proroga anche concordata, quanto nell'ipotesi di sospensioni e varianti, ancorché disposte dalla stazione appaltante, quanto, infine, per fatti dovuti a slittamento o differimento per forza maggiore. Infatti, l'interesse all'esecuzione dell'opera prima del tempo inizialmente fissato, valutato positivamente in relazione ai tempi iniziali, può non sussistere rispetto ai diversi tempi sopravvenuti nel corso dell'esecuzione, essendo irrilevante la causa del differimento (Cass. 17782/2015; Cass.n.7204/2011; Cass.20703/2007; Cass.4477/2003, in tema di premi di incentivazione previsti dalla legge regionale siciliana).

In altri termini, la connotazione strutturale e funzionale del premio di accelerazione nel senso precisato ne determina, nel suo nucleo essenziale ai fini del perfezionamento della fattispecie, la dipendenza da un dato oggettivamente verificabile, quale per l'appunto è l'ultimazione dei lavori anticipata rispetto al termine convenzionalmente fissato, e ciò in coerenza con l'autonomia della causa su cui si fonda quell'obbligazione accessoria, eventuale ed aggiuntiva rispetto al restante regolamento contrattuale. Si richiede, dunque, all'appaltatore, il quale preventivamente accetta l'alea collegata al verificarsi di eventi impeditivi di ogni tipo a fronte di un incentivo quantificato di norma, come nella specie, in misura ragguardevole, un maggior sforzo produttivo profuso per l'accelerazione dei tempi di esecuzione dei lavori, all'evidenza non disgiunto dall'impiego della diligenza qualificata prescritta dall'art. 1176 c.c., comma 2, così configurandosi la sua obbligazione come avente ad oggetto la realizzazione dell'opera non solo a regola d'arte, ma anche e soprattutto anticipatamente rispetto al termine stabilito, determinando, così, la consegna anticipata il perfezionamento della fattispecie. Va aggiunto, per completezza espositiva, che l'avvenuta ultimazione dei lavori in data anteriore al termine fissato nel contratto di



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

appalto non può essere, di per sè sola, sufficiente a far sorgere in favore dell'appaltatore il diritto al riconoscimento del premio d'incentivazione, occorrendo che all'anticipato conseguimento della disponibilità dell'opera da parte della committente faccia riscontro, in sede di collaudo, l'accertamento dell'immunità della stessa da vizi o difetti idonei a comprometterne l'immediata destinazione all'uso per il quale è stata progettata (Cass. 2820/2020 per l'affermazione di detto principio, pur qualificato l'incentivo, in quella fattispecie, come assunzione di un'obbligazione di risultato).

Nel caso in esame, in base a quanto accertato dalla Corte di merito all'esito dell'interpretazione della comune intenzione delle parti, il *quid pluris* che consente l'attribuzione del premio, sganciato dall'ordinaria sinallagmaticità del rapporto, e che perfeziona la fattispecie negoziale è subordinato al dato fattuale, oggettivo e aleatorio per quanto si è detto, dell'ultimazione dell'opera con anticipo sul termine previsto.

3.6. Alla stregua di tale ricostruzione, neppure giova a supportare la tesi di Fiat il disposto dell'art.1359 c.c. (settimo motivo). Per costante giurisprudenza di questa Corte, la condizione può ritenersi apposta nell'interesse di uno solo dei contraenti solo in presenza di una clausola espressa in tal senso o di elementi che inducano a ritenere che l'altra parte non abbia alcun interesse al suo verificarsi; ne consegue che l'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte, tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione, abbia anch'essa interesse al verificarsi della condizione (tra le tante Cass. 18512/2017; Cass.22046/2018 in ipotesi di condizione mista).

Nella specie, non è dedotto da Fiat che vi fosse una clausola espressa nel senso di cui si è detto e la condizione non può ritenersi avverata,



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

pur se è mancata per causa imputabile alla committente, per avere detta ultima parte, contrariamente a quanto assume Fiat, sicuro interesse all'avveramento della condizione stessa nei termini precisati, ossia l'interesse all'anticipato sfruttamento economico dell'opera.

3.7. Alla luce delle suesposte considerazioni, neppure può ravvisarsi la denunciata illogicità o incoerenza con i principi della responsabilità contrattuale e della sinallagmaticità, ribadita, nuovamente, la coerenza della pattuizione, come interpretata dalla Corte di merito nel rispetto dei criteri ermeneutici di legge, con la natura giuridica del premio quale compenso a sé stante, avente una causa autonoma e indipendente rispetto all'ordinaria sinallagmaticità del rapporto.

In conclusione sul punto, è immune da censure la sentenza impugnata nella parte in cui, in fase rescindente, ha annullato il lodo per violazione di regole ermeneutiche, qualificando il compenso premiale nei termini di cui si è detto e individuando il termine di rilevanza in quello previsto dalle clausole che lo stabilivano all'11 aprile 2009 (TUS originario).

In conseguenza di dette statuizioni, come appena di seguito si dirà scrutinando i motivi undicesimo e dodicesimo, la Corte di merito, in fase rescissoria, ha accertato la non debenza del premio di accelerazione o del correlato risarcimento del danno, e ciò, in definitiva, per non essersi perfezionata la fattispecie negoziale *de qua*, atteso che il compenso premiale sarebbe spettato all'appaltatrice se l'opera fosse stata consegnata in anticipo sul termine finale dell'11 aprile 2009, il che pacificamente non è avvenuto, indipendentemente dalle cause determinanti la mancata consegna anticipata.

Effetto espansivo interno sugli oneri diretti e indiretti subiti nel periodo di mancata accelerazione e statuizioni della fase rescissoria correlate alla debenza del premio di accelerazione o al relativo risarcimento del danno, nonché correlate al



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

risarcimento del danno per gli oneri diretti e indiretti subiti nel periodo di mancata accelerazione

4. Con i motivi ottavo e nono Fiat censura la statuizione con cui la Corte d'appello ha ritenuto, per effetto del principio generale del cd. effetto espansivo interno, di dover respingere la sua domanda di risarcimento dei danni costituiti dai maggiori oneri diretti e indiretti subiti nel periodo di mancata accelerazione, e ciò sia per violazione di legge (artt.336, 829 e 830 cod. proc. civ. e 1218 c.c.), sia per nullità della sentenza per mancanza di motivazione ex artt.132, comma 2 n.4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.. Ad avviso di Fiat, erroneamente la Corte di merito avrebbe giudicato il capo del lodo, riguardante gli 'oneri diretti e indiretti', fondato sul medesimo presupposto logico-giuridico del capo relativo al premio di accelerazione, e dunque come dipendente da esso (ottavo motivo). Invece la questione, relativa agli oneri diretti e indiretti, subiti da Fiat per il prolungamento dei lavori a cagione di ritardi imputabili a RFI, non si troverebbe in rapporto di dipendenza con la diversa questione relativa all'applicabilità del premio di accelerazione, poiché la prima aveva dato luogo a domanda risarcitoria, mentre la seconda a domanda di un maggiore corrispettivo. Rimarca che le somme per oneri diretti ed indiretti erano state riconosciute a titolo di risarcimento del danno per inadempimento del committente dal Collegio arbitrale, in adesione ai risultati della consulenza d'ufficio, nel senso che, in mancanza degli impedimenti riferibili alla sfera di responsabilità della parte Committente, Fiat avrebbe potuto conseguire una anticipata ultimazione rispetto al termine finale dei lavori (pag. 104 lodo). Pertanto il titolo della attribuzione patrimoniale risiedeva negli "impedimenti riferibili alla sfera di responsabilità della parte Committente", ossia riguardava l'ulteriore voce di danno riferita ai maggiori oneri rivendicati per aver dovuto Fiat prolungare il tempo di esecuzione rispetto



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

al tempo che avrebbe in effetti impiegato in assenza di impedimenti, ossia corrispondente agli oneri subiti in 240 giorni di prolungamento dei lavori civili ed in 142 giorni di prolungamento dei lavori impiantistici. Sotto ulteriore profilo (nono motivo) ad avviso di Fiat è apparente e in realtà mancante la motivazione della sentenza sul punto di cui trattasi, perché non è spiegato, né chiarito in che consista il vincolo di dipendenza da cui si fa scaturire l'effetto espansivo interno.

4.1. Per chiarezza e comodità espositiva, stante la connessione con le doglianze immediatamente precedenti, vengono ora illustrati i motivi undicesimo e dodicesimo, che concernono la decisione rescissoria in punto debenza del premio di accelerazione o relativo risarcimento del danno per il mancato ottenimento di detto premio, nonché i motivi tredicesimo e quattordicesimo, concernenti la decisione rescissoria in punto risarcimento del danno per oneri di cantiere relativi al periodo di mancata accelerazione.

4.2. Afferma la ricorrente principale che la pretesa risarcitoria era stata prospettata con riferimento al danno da lucro cessante, sia per non avere Fiat conseguito il premio suddetto in conseguenza di condotte imputabili alla committente, sia perché il premio non era collegato ad un termine fisso. Deduce, sotto un primo profilo (motivo undicesimo), che l'unico presupposto per l'attribuzione del premio, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, risiedeva nell'esecuzione o non esecuzione della prestazione accelerata. La Corte d'Appello avrebbe ommesso di considerare il fatto decisivo che era avvenuta l'effettiva esecuzione dell'opera in un tempo inferiore rispetto al tempo complessivo, cagionato da ritardo imputabile a RFI. In particolare rimarca Fiat che la Corte di merito ha accertato un'accelerazione dei lavori (relativi alle opere civili) di 240 giorni rispetto al termine intermedio del 27-12-2007 e, inoltre, che i lavori sono terminati, per causa imputabile a RFI, con



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

142 giorni di ritardo rispetto al TUS dell'11-4-2009. Di conseguenza vi era stata un'anticipata esecuzione dei lavori uguale a 98 giorni (240-142), essendo del tutto irrilevante quando l'accelerazione fosse stata impressa (se nell'esecuzione di opere civili, ferroviarie o 'impiantistiche'). Ciò che rileva, secondo Fiat, è che l'accelerazione sia stata impressa, sicché, in mancanza dei ritardi imputabili al committente, l'appaltatore avrebbe certamente consegnato l'opera in anticipo rispetto al termine finale. Sotto ulteriore correlato profilo (motivo dodicesimo) denuncia la violazione dei principi generali sulla responsabilità contrattuale e sulla prova civile, per non avere la Corte di merito considerato che il ritardo era imputabile alla committente, la quale aveva impedito con la propria condotta a Fiat di conseguire il premio, ed il fatto dell'accelerazione (240 giorni) era stato provato, essendo peraltro detta accelerazione superiore al ritardo nella consegna dell'opera (142 giorni). Conclude, quindi, Fiat assumendo che, ove la Corte avesse preso in esame l'accelerazione, provata in base alle prove raccolte nel processo e fatto decisivo, avrebbe dovuto, nella fase rescissoria, accogliere la sua domanda di risarcimento.

4.3. Con i motivi tredicesimo e quattordicesimo (oneri di cantiere relativi al periodo di mancata accelerazione), ove non assorbiti per effetto dell'accoglimento dell'ottavo motivo (indicato come motivo n.9 -pag.83 ricorso- violazione del principio generale del cd. effetto espansivo interno), Fiat denuncia l'omesso esame del fatto decisivo consistito nel recupero del ritardo accumulato e la violazione dei principi generali sulla responsabilità contrattuale. Deduce di non aver chiesto di esser rimborsata di spese liberamente assunte in vista del premio di accelerazione, ma di esser risarcita di oneri di cantiere, derivanti dal ritardo del committente, determinato in 240 giorni dalla CTU svolta in sede arbitrale. Poiché la sentenza impugnata ha accertato l'esistenza di



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

ritardi e l'imputabilità dei medesimi al committente, non potrebbe negarsi il diritto di Fiat ad esser tenuta indenne dei maggiori costi, derivanti da quei ritardi.

4.4. I motivi sono trattati congiuntamente per la loro connessione, stante il collegamento, in punto debenza premio di accelerazione o correlato risarcimento del danno, tra i motivi quinto, sesto e settimo, già scrutinati e riferiti alla fase rescindente, e le doglianze di cui ai mezzi undicesimo e dodicesimo riferiti alla fase rescissoria, nonché stante il collegamento, in punto risarcimento del danno per oneri di cantiere relativi al periodo di mancata accelerazione, tra i motivi ottavo e nono, riferiti alla fase rescindente, e i mezzi tredicesimo e quattordicesimo, riferiti alla fase rescissoria, e sono parimenti infondati.

4.5. Assume Fiat che il punto dirimente, ribadito nella memoria illustrativa, stia non tanto e non solo nella natura, fissa o mobile, del termine di rilevanza ai fini del riconoscimento del premio di accelerazione, ma nell'esecuzione o non esecuzione della prestazione accelerata, di cui il premio sarebbe il corrispettivo.

Tutte le doglianze di cui trattasi sono, infatti, essenzialmente basate su detta prospettazione giuridica che, invece, è del tutto priva di fondamento, in base alla ricostruzione e alla qualificazione della fattispecie effettuate dalla Corte di merito, di cui si è detto nei paragrafi precedenti.

Occorre precisare che, indubitabilmente, le pretese (debenza del premio o risarcimento per il mancato ottenimento del premio – motivi undicesimo e dodicesimo riferiti alla fase rescissoria -; risarcimento del danno per i maggiori oneri diretti e indiretti subiti nel periodo di mancata accelerazione – motivi otto e nove, riferiti alla fase rescindente, e motivi tredicesimo e quattordicesimo, riferiti alla fase rescissoria) traggono origine dalla medesima fonte contrattuale (artt.6.2 e 21.3 -



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

anticipazione dell'ultimazione dei lavori rispetto al termine dell'11-4-2009), poiché si tratta di domande risarcitorie azionate per il dedotto inadempimento della committente agli obblighi contrattualmente previsti da dette clausole, e con tale qualificazione hanno, infatti, trovato accoglimento nel giudizio arbitrale, in base all'interpretazione proprio di quelle clausole che è stata censurata dalla Corte d'appello per violazione di canoni ermeneutici.

L'ottenimento del premio, nella regolamentazione pattizia come ricostruita, correttamente per quanto si è visto, dalla Corte d'appello, prescinde da qualunque indagine sulle cause che hanno determinato la mancata anticipazione dell'ultimazione dell'opera rispetto al termine dell'11-4-2009, essendo, di conseguenza, privi di rilevanza, ai fini che qui interessano, l'anticipazione rispetto a termini intermedi (27-12-2007 per le opere civili) e anche il riferimento al termine ulteriore di cui all'art.7.1. bis dell'atto integrativo.

Segnatamente, nella fase rescissoria la Corte di merito, in coerenza con il percorso argomentativo sul termine di rilevanza ai fini del riconoscimento del premio di accelerazione (TUS 11-4-2009), ha rigettato le domande di FIAT che sono state azionate sia per ottenere il pagamento del premio come obbligo nascente da una clausola contrattuale sia, in alternativa, per ottenere il risarcimento del danno, per lucro cessante e per danno emergente, subito per il mancato ottenimento del premio stesso in conseguenza della condotta inadempiente della committente. La Corte d'appello ha affermato che il premio non era dovuto perché i lavori non erano stati ultimati entro l'11-4-2009, come incontrovertito in punto di fatto tra le parti, dato che detti lavori erano stati ultimati e consegnati il 31 agosto 2009, ossia con 142 giorni di ritardo rispetto al TUS dell'11-4-2009.



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

La fattispecie negoziale non si era, dunque, perfezionata, nel senso che si è *infra* precisato (§3.5.), per non essere avvenuta anticipatamente rispetto al TUS dell'11 aprile 2009 l'ultimazione dell'opera, e ciò rileva come dato oggettivo e aleatorio, che prescinde da ogni tipo di impedimento che possa verificarsi nel corso dell'esecuzione (cfr. pag.46 della sentenza impugnata). Di conseguenza, non sussisteva, e anzi neppure poteva ipotizzarsi l'inadempimento contrattuale di RFI in relazione al mancato perfezionamento di quella fattispecie così ricostruita dai giudici di merito e il premio non costituiva affatto il corrispettivo pattuito per l'esecuzione delle prestazioni accelerate, nel senso invocato da Fiat. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, in fase rescissoria, ha rigettato sia la pretesa di adempimento (condanna al pagamento del premio) sia la pretesa di risarcimento per inadempimento (risarcimento per mancato ottenimento del premio), entrambe fondate sulla medesima fonte negoziale (artt. 6.2 e 21.3. -anticipazione dell'ultimazione dei lavori rispetto al termine dell'11-4-2009), che, come si è più volte detto, nella regolamentazione pattizia esclude qualunque indagine sulle cause che hanno determinato la mancata anticipazione.

Peraltro, la Corte di merito ha precisato non solo che il Collegio arbitrale aveva attribuito il premio interpretando non correttamente le clausole contrattuali, ma anche che, sotto il profilo probatorio, Fiat non aveva provato che l'accelerazione impressa alle opere civili (di 240 giorni, pari al ritardo imputabile a RFI, per le opere civili, accelerazione che le aveva consentito di rispettare il termine intermedio -27-12-2007- previsto per queste opere) avrebbe consentito il rispetto del termine finale dell'11 aprile 2009 (pag.49 sentenza).

A confutazione, Fiat afferma (motivi undicesimo e dodicesimo) che era avvenuta l'effettiva esecuzione dell'opera in un tempo inferiore rispetto al tempo complessivo, che la Corte di merito aveva accertato



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

un'accelerazione dei lavori (relativi alle opere civili) di 240 giorni e, inoltre, che i lavori erano terminati, per causa imputabile a RFI, con 142 giorni di ritardo. Di conseguenza, ad avviso di Fiat, vi era stata un'anticipata esecuzione dei lavori uguale a 98 giorni (240-142), essendo del tutto irrilevante quando l'accelerazione fosse stata impressa (se nell'esecuzione di opere civili, ferroviarie o 'impiantistiche'), perché ciò che rilevarebbe è l'accelerazione impressa, sicché, in mancanza dei ritardi imputabili al committente, Fiat avrebbe certamente consegnato l'opera in anticipo rispetto al termine finale.

In disparte il rilievo che le suesposte deduzioni involgono accertamenti fattuali e una sorta di giudizio prognostico presuntivo, oltre a non confrontarsi con i punti della motivazione censurati, le doglianze non sono conducenti. Una volta stabilito che non può essere neppure ipotizzato alcun inadempimento dell'obbligazione accessoria e aggiuntiva da parte di RFI, perché il premio, come più volte rimarcato, era collegato all'anticipazione dell'ultimazione dei lavori rispetto al TUS stabilito, come dato oggettivo e indipendente dalle cause della mancata anticipazione, ne consegue l'infondatezza sia della domanda di adempimento (pagamento premio), sia della domanda risarcitoria (danno per non aver ottenuto il premio), che traggono entrambe origine dalla medesima fonte negoziale (artt. 21.3 e 6.2 dell'atto integrativo).

4.6. Le medesime considerazioni devono essere espresse in ordine alle censure sul risarcimento dei danni per gli oneri diretti e indiretti subiti nel periodo di mancata accelerazione (motivi ottavo, nono, tredicesimo e quattordicesimo), e ciò in dissenso con le conclusioni della Procura Generale, che ha chiesto accogliersi l'ottavo motivo.

Occorre chiarire che con l'ottavo mezzo Fiat afferma, con espressioni di tenore generico che potrebbero indurre equivoci, di avere diritto al risarcimento degli oneri di cantiere sostenuti per avere dovuto



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

prolungare il tempo di esecuzione rispetto al tempo che l'appaltatrice avrebbe in effetti impiegato in assenza di impedimenti. Si tratta di affermazione che va riferita al periodo di mancata accelerazione, come pure esplicita Fiat, ossia al periodo anteriore all'11 aprile 2009, e dunque alla mancata anticipazione. Che questo sia il corretto riferimento, e non quello al periodo successivo al TUS dell'11 aprile 2009, è fuor di dubbio, anche perché, diversamente opinando, ricorrerebbe una duplicazione di poste risarcitorie. Infatti, la Corte d'appello ha ben precisato la distinzione di cui si è appena detto (pag. 50 sentenza) e ha rimarcato la diversità del titolo fondante l'altra pretesa risarcitoria, ossia quella richiesta, per l'appunto, per il prolungamento dell'esecuzione dei lavori oltre il TUS dell'11 aprile 2009. Detta ultima pretesa è stata accolta dalla Corte di merito, che ha confermato in punto *an* il lodo, riducendo solo il *quantum*, ossia ha riconosciuto a Fiat il risarcimento del danno per oneri di cantiere con riguardo al periodo successivo (dal TUS 11 aprile 2009 al termine suppletivo), proprio perché fondato non sulla mancata anticipazione della consegna, ma sul diverso titolo della responsabilità per inadempimento della committente alle ordinarie obbligazioni contrattuali, in particolare per avere RFI cagionato il ritardo nella consegna dell'opera rispetto al TUS originario.

4.7. Tanto precisato, all'evidenza la fonte contrattuale da cui traggono origine le pretese risarcitorie per oneri indiretti subiti nel periodo ante 11-4-2009 è sempre la medesima (artt. 6.2 e 21.3 - anticipazione dell'ultimazione dei lavori rispetto al termine dell'11 aprile 2009), presupponendo la prospettazione di Fiat l'inadempimento di RFI rispetto alla mancata anticipazione dell'ultimazione dei lavori alla data stabilita, impedita in tesi da RFI, e, dunque, sempre con riferimento all'ottenimento del premio, mentre al riguardo non è ipotizzabile alcun inadempimento di RFI (cfr. §3.5).



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2027

In tal senso la Corte di merito ha inteso richiamare, con motivazione adeguata (Cas. S.U. 8053/2014), il vincolo di dipendenza (pag.48 della sentenza impugnata) e ha affermato, correttamente, essere identico il presupposto logico-giuridico (la regolamentazione pattizia del premio esclude qualunque indagine sulle cause che hanno determinato la mancata anticipazione), facendone così conseguire, con statuizione immune da censure e in accoglimento delle doglianze espresse da RFI nell'atto di impugnazione, la nullità del lodo anche per la parte relativa al risarcimento degli oneri di cantiere asseritamente subiti dall'appaltatrice per il periodo di mancata accelerazione.

Liquidazione degli oneri indiretti dovuti per il periodo di protrazione lavori oltre il TUS e riserva numero 80

5. Con il decimo motivo Fiat censura la statuizione relativa all'accoglimento del ventiduesimo motivo di appello di RFI, avendo la Corte di merito ritenuto il lodo nullo per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, in particolare affermando che, con riferimento al ristoro, dovuto a Fiat, degli oneri indiretti dovuti per il periodo di protrazione lavori oltre il termine di ultimazione sostanziale, la riserva numero 80 (relativa a 97 giorni di ritardo) era stata prima ritenuta non esaminabile dal Collegio arbitrale perché nuova e di seguito considerata, poiché era stato liquidato il risarcimento relativo al titolo suddetto tenendo conto dell'intero ritardo di 142 giorni accertato dal CTU, comprendendovi anche i 97 giorni di cui alla riserva numero 80. La Corte d'appello ha perciò riliquidato il danno rapportandolo a 45 giorni ($142-97=45$).

Ad avviso di Fiat, esaminando compiutamente il lodo, si rileva che il Collegio arbitrale non aveva incluso il ritardo di 97 giorni, relativo alla riserva 80, poiché la determinazione del ritardo era stata effettuata dal collegio arbitrale considerando solo la riserva n.61, che concerneva il ritardo di Tav nella consegna delle opere civili della fermata di Rho-Pero



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

(le opere avrebbero dovute essere consegnate a Fiat l'11 agosto 2007 ed erano state invece consegnate il 31 agosto 2008), avendo in particolare il Collegio arbitrale ritenuto che detto ultimo ritardo si configurasse come decisivo ed assorbente rispetto agli altri ritardi denunciati con riferimento a tale fase finale del lavoro.

5.1. La censura, così come formulata, è inammissibile in quanto volta a sollecitare impropriamente un esame diretto del lodo.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, non può esaminarsi direttamente il provvedimento degli arbitri, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame (Cass. 10809/2015 e Cass. 25189/2017).

La motivazione della sentenza è congrua e adeguata sul punto (pag.63 e 64) e inoltre la doglianza sollecita il riesame del merito, sul contenuto della riserva 61, all'evidenza precluso in questa sede.

Restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto a quanto liquidato con la sentenza impugnata ed esclusione degli importi pagati a titolo di IVA

6. Con il quindicesimo motivo, concernente la statuizione, in fase rescissoria (capo n.4 dispositivo), di condanna di Fiat alla restituzione in favore di RFI delle somme eccedenti quelle liquidate al capo 3) del dispositivo della sentenza impugnata, Fiat rileva che la suddetta condanna alla restituzione non è compiuta mediante precisa indicazione di importo e che qualora dovesse ritenersi che quelle somme



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

corrispondano all'importo pagato da RFI e indicato nell'atto di precetto (€ 187.129.268,02), ossia che la Corte abbia inteso condannare Fiat alla restituzione dell'intero importo pagato da RFI, la decisione risulterebbe viziata per violazione dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/72. Deduce che nell'importo di 187 milioni di euro erano comprese somme (pari ad € 8.635.596,60) pagate a titolo di IVA e che, al momento del pagamento, Fiat emise regolare fattura, che fu consegnata a RFI, sicché, da un lato, Fiat provvide ad assolvere il pagamento dell'IVA e dall'altro RFI portò l'IVA in detrazione. Proprio per tale ragione, ad avviso di Fiat, l'importo corrispondente all'IVA non poteva essere oggetto di condanna di restituzione, atteso che le somme, versate a titolo di imposta, avrebbero potuto essere oggetto di condanna alla restituzione solo ove Fiat avesse emesso un documento rilevante sotto il profilo fiscale (ad es. una nota di credito), così da ottenere il rimborso negli anni di quanto versato.

6.1. Il motivo è infondato.

Il soggetto che, ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio, addebiti a chi glielo corrisponde l'IVA, esercitando la rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria (ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), quando, per le vicende inerenti il rapporto con la controparte, sia tenuto a restituire il compenso ricevuto, è obbligato a restituirlo anche nella parte corrispondente alla somma ricevuta per l'addebito dell'imposta in ragione della rivalsa, posto che la prestazione ricevuta, divenuta indebita per effetto della risoluzione, comprendeva anche quella somma (Cass. 19806/2020).

Annullamento parziale del lodo e violazione dell'art. 830 cod. proc. civ..



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

7. Con il sedicesimo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art.830 c.p.c., Fiat deduce che con la sentenza impugnata, di accoglimento soltanto di alcuni dei motivi di ricorso di RFI, era stato pronunciato, ai sensi dell'art. 830, 1° comma, cod. proc. civ., l'annullamento parziale del lodo, atteso che la Corte di merito ha rigettato perché inammissibili o infondate censure proposte con riguardo ad altri capi del Lodo (ad es. a pag. 54 le censure relative al rigetto della domanda riconvenzionale di RFI), ovvero ha precisato la perdurante efficacia delle statuizioni del lodo non colpite dalla dichiarazione di nullità e da questa indipendenti (ad es. a pag. 50, ultimo capoverso, con riferimento ai maggiori oneri e danni della fase finale dei lavori). Deduce, altresì, che il carattere parziale dell'annullamento del lodo deriva dal carattere parziale dell'impugnazione di RFI, che non aveva riguardato l'intero lodo (ne erano escluse le riserve tecnico-contabili per l'importo di 3,1 milioni di euro circa), ma specifici capi della decisione arbitrale. Ciò nondimeno, nel dispositivo (pag. 71), la Corte d'appello ha dichiarato "la nullità del lodo impugnato" e, sempre nel dispositivo, nella seconda parte del punto 3) (pag. 72), ha condannato, in via rescissoria, RFI al pagamento delle riserve tecnico-contabili per l'importo di euro 3.999.298,56, senza considerare che, con riguardo al capo del lodo che aveva accolto tali riserve, non vi era stata impugnazione. Sebbene, ad avviso di Fiat, la motivazione della sentenza consenta di interpretarne il dispositivo nel senso che l'annullamento del lodo ha sicuro carattere parziale, in via meramente cautelativa, e solo per l'ipotesi in cui si reputasse che la Corte d'Appello abbia voluto, invece, dichiarare la nullità totale del lodo, Fiat chiede la cassazione della sentenza impugnata per grave ed manifesta violazione dell'art. 830 cod. proc. civ..

7.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare.



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

Il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (tra le tante da ultimo Cass.28307/2020).

In disparte il rilievo, rimarcato anche da Fiat, della necessità di una lettura integrata del dispositivo con la motivazione ai fini dell'individuazione del *decisum*, nella specie nessuna utilità giuridica può derivare a Fiat dall'accoglimento del mezzo, posto che, come pure dedotto dalla stessa Fiat, la Corte di merito ha confermato le statuizioni del lodo di rigetto o inammissibilità della domanda rinconvenzionale di RFI ed ha condannato, in via rescissoria, RFI al pagamento delle riserve tecnico-contabili per l'importo di euro 3.999.298,56, in conformità a quanto disposto nel capo del lodo che aveva accolto tali riserve, sicché il *decisum* del lodo nella parte non impugnata e nella parte confermata è rimasto immutato anche all'esito della decisione della Corte territoriale.

Ricorso incidentale: questione pregiudiziale sul difetto di procura speciale dell'istitutore di RFI

8. In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di difetto di procura speciale dell'istitutore di RFI, avv. Vincenzo Sica, sollevata da Fiat nel controricorso a ricorso incidentale. Ad avviso di Fiat, la procura conferita all'avv. Sica è invalida e inefficace, poiché determina un'inammissibile separazione fra potere sostanziale e potere di rappresentanza in giudizio (cfr. art. 77 cod. proc. civ.). In particolare deduce Fiat che



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

l'avv. Sica è "istitutore per il ramo d'impresa relativo alla gestione e dismissione degli immobili di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana società per azioni", come da visura camerale depositata dalla controricorrente in allegato al controricorso a ricorso incidentale, mentre oggetto del presente giudizio è la progettazione esecutiva e la realizzazione della tratta Torino-Milano del sistema ferroviario Alta Velocità. Ad avviso di Fiat, poiché i poteri di rappresentanza, sostanziale e processuale, e spesi dal rappresentante nella procura in margine al controricorso con ricorso incidentale, sono stati conferiti all'avv. Sica, quale istitutore, benché egli sia privo di potere sostanziale nella materia controversa, ricorrono il difetto del potere di rappresentanza, sostanziale e processuale, in capo allo stesso avv. Sica, nonché la nullità della procura alle liti dal medesimo conferita ai difensori di RFI e l'inammissibilità del controricorso con ricorso incidentale.

8.1. L'eccezione va disattesa.

Dalla procura notarile allegata al controricorso con ricorso incidentale di RFI (doc. 3A) risulta che con verbale del CDA di RFI dell'8-3-2021 l'avv. Vincenzo Sica è stato nominato istitutore, dopo che gli era stata attribuita la titolarità della Direzione Legale in data 1-3-2012, conferendo mandato all'A.D. di RFI a rilasciare all'avvocato Vincenzo Sica apposita procura relativamente a tutti i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, sia attiva che passiva, avanti all'Autorità giurisdizionale, nonché risulta che detta procura è stata rilasciata dall'A.D. per atto del Notaio Castellini del 16-3-2012, in conformità a quanto indicato nel frontespizio del controricorso con ricorso incidentale.

Ricorso incidentale condizionato

9. I motivi di ricorso incidentale condizionato sono così rubricati: « **I.** *Violazione e/o falsa applicazione degli artt.829 c.p.c. e 1362 c.c. in relazione all'art.28 dell'atto integrativo e alla decadenza delle "singole*



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

*riserve”(art.360 n.3 c.p.c.); **II.** Omessa pronuncia sulla decadenza delle riserve per mancata quantificazione e giustificazione (art.360 n.3 c.p.c.; art.360 n.4 c.p.c. in relazione all’art.112 c.p.c.;**III.** Violazione e/o falsa applicazione degli artt.829 c.p.c. e 1362, commi 1 e 2 e 1367 c.c. in relazione all’art.28 dell’atto integrativo e alla decadenza della “maxi riserva”(art.360 n.3 c.p.c.); **IV.** Violazione e/o falsa applicazione dell’art.829 c.p.c. e del principio di “specificità della riserve”(art.360 n.3 c.p.c.) ».*

9.1. Con il primo motivo, RFI, in relazione alla "decadenza per tardiva formulazione" delle riserve, denuncia che la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato l'interpretazione dell'art. 28 dell'atto integrativo, compiuta dal lodo arbitrale, ossia che il termine di decadenza per la formulazione delle riserve decorre non già dal verificarsi del fatto posto a base della richiesta, dal verificarsi di danni che sono stati sopportati prima della richiesta, e cioè, in sostanza, dal verificarsi del danno(p. 67 del lodo). Tale lettura dell'art. 28, offerta dal collegio arbitrale e confermata dalla sentenza impugnata, si porrebbe, ad avviso di RFI, in aperto contrasto con l'art. 1362, comma 1, c.c., essendo chiarissimo il senso letterale dell'art. 28 dell'atto integrativo. Ad avviso di RFI, dunque, il termine di decadenza decorre dall'evento e non dal momento di verifica del danno, risultando così Fiat decaduta da tutte le riserve formulate.

9.2. Con il secondo motivo, RFI rimarca che l'art. 28 dell'atto integrativo prevede una causa di decadenza anche per mancata/intempestiva quantificazione e giustificazione in dettaglio delle riserve del GC e deduce che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi "sulla decadenza delle riserve per tardiva/inesistente quantificazione".

9.3. Con il terzo motivo, RFI denuncia la violazione degli artt. 1362 cc., commi 1 e 2, e 1367 c.c., in relazione alla decadenza dalla c.d.



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

‘maxiriserva’. Ribadisce che è errata l’interpretazione dell’art. 28 dell’atto integrativo effettuata dalla Corte di merito perché in violazione del tenore letterale del contratto, della comune intenzione delle parti e del comportamento complessivo delle parti, per aver considerato la decorrenza del termine di decadenza dal verificarsi del danno anziché dal verificarsi del fatto. In base a dette considerazione è errata, ad avviso di RFI, la statuizione di tempestività della maxiriserva, in particolare della richiesta di mancato incasso del premio di accelerazione e oneri da mancato anticipo. Le date indicate nella Sentenza (11 luglio 2008; 11 aprile 2008; 1 gennaio 2009) sono quelle nelle quali si sarebbe verificato l’asserito danno (cioè il mancato percepimento del premio cui il GC avrebbe avuto diritto), e non invece il fatto che aveva dato origine alla richiesta. Pertanto, ad avviso di RFI, laddove la Corte di merito ha affermato la tempestività della maxiriserva facendo riferimento al verificarsi del danno, ha violato e/o applicato falsamente l’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 28 dell’atto integrativo. Inoltre la sentenza avrebbe violato e/o applicato falsamente anche l’art. 1367 c.c, consentendo al GC, mediante accorpamento delle singole riserve (decadute) in una nuova e diversa ‘maxiriserva’, sia di superare la decadenza che aveva colpito le singole riserve, sia e soprattutto, di avanzare nuove richieste (ad. es. per premio di accelerazione) molto tempo dopo il verificarsi dei fatti posti a base delle richieste. Ad avviso di RFI detta interpretazione equivale a privare di effetti l’art. 28 dell’Atto Integrativo e cancellare l’istituto della decadenza.

9.4. Con il quarto motivo RFI deduce che la Corte di merito avrebbe erroneamente negato il vizio, dalla stessa denunciato, di omessa pronuncia del lodo sul principio di ‘specificità delle riserve’, ritenendo insussistente l’omessa pronuncia solo in quanto il lodo menzionava l’esistenza di tale eccezione di parte, senza tuttavia pronunciarsi sulla



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

questione. Inoltre ad avviso di RFI erroneamente la Corte di merito ha ravvisato l'insussistenza di omessa pronuncia sull'eccezione di RFI di violazione del principio di 'specificità delle riserve'. Rileva che, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama, il principio di specificità delle riserve riguarda proprio i casi in cui non vi è riserva nuova, ma una stessa riserva nella quale l'appaltatore sostituisce una ragione specifica indicata nel Registro di Contabilità con altra in precedenza non indicata, ossia proprio i casi in cui non vi sia una riserva nuova, ma vengano illegittimamente sostituiti *petitum* e *causa petendi* delle richieste della stessa riserva, come afferma che sia avvenuto nella fattispecie in esame.

9.5. I motivi di ricorso incidentale condizionato devono dichiararsi assorbiti, stante il rigetto di tutti i motivi del ricorso principale.

Ricorso incidentale: violazione di regole di diritto in ordine alla valutazione delle risultanze della C.T.U., all'imputabilità dei ritardi e alla quantificazione del danno liquidato a titolo di oneri indiretti, omesso esame di fatto decisivo in relazione alla domanda riconvenzionale di RFI per ritardata attivazione della linea

10. I motivi di ricorso incidentale sono così rubricati: « **I.** *Violazione e/o falsa applicazione dell' art. 829 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.); Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. (art.360 n.4 c.p.c.);* **II.** *Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 115-116 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.); violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); omessa pronuncia su un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.);* **III.** *Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 829 c.p.c., 1223, 1226 e 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.);* **IV.** *(domanda riconvenzionale di RFI di e 177,6 milioni per ritardata attivazione della*



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

linea) omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) ».

10.1. Con il primo motivo RFI denuncia che la Corte di merito non ha rilevato, con riguardo alle responsabilità del 'reale ritardo' sul TUS dell'intera opera, che il lodo arbitrale si era discostato dai risultati della consulenza tecnica d'ufficio, perché secondo RFI non risultava dalla CTU che il ritardo di 142 giorni sul TUS, maturato nell'esecuzione delle opere tecnologiche, fosse imputabile a RFI. Pronunciandosi in fase rescindente sul quindicesimo motivo di impugnazione di RFI, la Corte d'appello ha ritenuto detto motivo di impugnazione di RFI inammissibile quanto alla violazione degli artt. 89 e 115-116 c.p.c. poiché la erronea interpretazione della c.t.u. in ordine alla responsabilità dei ritardi relativi all'esecuzione delle opere tecnologiche implicherebbe un riesame dei fatti e dei mezzi di prova. Ad avviso di RFI, l'art.829 cod .proc. civ. impone l'annullamento del lodo che abbia violato regole di diritto, in tesi gli artt.115 e 116, e quindi il motivo non era inammissibile e la Corte d'appello ha a sua volta violato o falsamente applicato i citati artt.115 e 116 del codice di rito.

10.2. Con il secondo motivo RFI denuncia, sotto ulteriore profilo correlato a quello di cui al primo motivo che la Corte di merito, pur imputando a RFI il minore ritardo sul TUS di 45 giorni (145-97) non ha rilevato, con riguardo alle responsabilità del 'reale ritardo' sul TUS dell'intera opera, che il lodo arbitrale si era discostato dai risultati della consulenza tecnica d'ufficio, riportati nella stessa sentenza, avendo la CTU ritenuto lacunosa la ricostruzione di FIAT e più attendibile quella di RFI, nonché ritenuto carente la gestione di Fiat con Enti e soggetti terzi, tale cioè da determinare il ritardo di 142 giorni sul TUS. Si duole, pertanto, dell'omesso esame di fatti decisivi, dai quali assume sarebbe



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

risultato non imputabile alla committente neppure il ritardo di 45 giorni rispetto al TUS.

10.3. Con il terzo motivo, relativo alla pronuncia in fase rescissoria sul motivo ventiduesimo di RFI, si duole della quantificazione degli oneri indiretti per il ritardo di 45 giorni sul TUS, liquidato in base a criteri parametrici riferiti a tutte le risorse e tutti i mezzi impiegati per tutti i cantieri delle opere tecnologiche, e non in base a elementi probatori, che era onere di Fiat dimostrare (risorse effettivamente impiegate nei 142 giorni di maggior durata dei lavori nei soli cantieri ritardati e i loro costi), così incorrendo nella violazione delle norme sul risarcimento dei danni.

10.4. Con il quarto motivo, da esaminarsi, quanto al primo profilo denunciato, in ipotesi di accoglimento dei motivi primo e secondo di ricorso incidentale, RFI ripropone le doglianze attinenti ai danni da essa subiti per ritardata attivazione della linea (€117,6 milioni), in particolare ripropone la questione rimasta assorbita (pag.105 controricorso RFI). In ogni caso, anche prescindendo dall'accoglimento dei mezzi primo e secondo, denuncia omesso esame di fatto decisivo, per avere omesso la Corte d'appello di considerare il fatto storico accertato nella stessa sentenza impugnata in accoglimento del ventiduesimo motivo di RFI, e cioè che dai giorni di ritardo addebitabili a RFI andrebbero esclusi i 97 giorni relativi alla riserva 80 dichiarata inammissibile dagli arbitri e che i giorni addebitabili a RFI erano solo 45, sicché avrebbe dovuto accogliersi almeno parzialmente la domanda riconvenzionale risarcitoria di RFI, avente ad oggetto i danni subiti nei 97 giorni di ritardo addebitabili a Fiat.

10.5. RFI ripropone, infine, i motivi di impugnazione assorbiti attinenti all'*an* della liquidazione del premio di accelerazione e degli oneri per maggior durata delle opere civili e di armamento (pag. da 107 a 120).



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

10.6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara e compiuta esposizione, funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (tra le tante Cass. 24340/2018). Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si allega che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra le tante Cass. 1229/2019 e Cass. 18092/2020). Infine, sono inammissibili le censure che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 34476/2019).



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

10.7. Alla stregua dei suesposti principi, le doglianze espresse con i motivi primo e secondo sono inammissibili sotto più profili, come rimarcato anche dalla Procura Generale.

In primo luogo, le censure difettano di autosufficienza, sia perché non è trascritto nel controricorso il motivo di impugnazione che RFI assume erroneamente dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale, sia perché neppure è trascritta compiutamente nel medesimo atto la parte della C.T.U. dalla quale erroneamente, ad avviso di RFI, la Corte di merito si sarebbe discostata.

Secondariamente, la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non è lamentata secondo i canoni precisati da questa Corte con le pronunce sopra citate e, da ultimo, le censure sono dirette, tramite l'apparente denuncia di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, ad una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie.

10.8. Il terzo motivo, con cui RFI si duole della quantificazione degli oneri indiretti per il ritardo di 45 giorni sul TUS, che assume erroneamente liquidato in base a criteri parametrici riferiti a tutte le risorse e tutti i mezzi impiegati per tutti i cantieri delle opere tecnologiche, è parimenti inammissibile perché sollecita impropriamente, tramite l'apparente denuncia di vizi di violazione di legge, il riesame dei fatti storici e delle risultanze probatorie.

10.9. Ugualmente inammissibile è il quarto motivo, con cui RFI ripropone, chiedendone quanto meno il parziale accoglimento, la domanda riconvenzionale sul danno da ritardata attivazione della linea, in quanto involge questioni di fatto e valutazioni meritali (essenzialmente sui giorni di ritardo addebitabili a condotte di RFI), all'evidenza non scrutinabili in questa sede. Inoltre l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie l'imputabilità a



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

RFI del ritardo nell'ultimazione dell'opera rispetto al TUS), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante Cass. 27415/2018).

Infine, non devono essere esaminati i motivi di impugnazione dichiarati assorbiti dalla Corte territoriale, che RFI ripropone e che attengono all'*an* della liquidazione del premio di accelerazione e degli oneri per maggior durata delle opere civili e di armamento, stante il rigetto del ricorso principale.

11. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio possono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti, rispettivamente, per il ricorso principale per cassazione e per il ricorso incidentale per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti, rispettivamente, per il ricorso principale per cassazione e per il



Numero registro generale 23790/2015

Numero sezionale 4788/2021

Numero di raccolta generale 3260/2022

Data pubblicazione 02/02/2022

ricorso incidentale per cassazione, a norma del comma 1-bis dello
stesso art.13, ove dovuto

Così deciso in Roma il 23 novembre 2021.

Il Consigliere estensore

Clotilde Parise

Il Presidente

Pietro Campanile

